



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.10.2004  
COM(2004) 649 definitivo

2004/0230 (CNS)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione, nonché dell'atto finale**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

La Commissione ha negoziato un accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione, nonché un atto finale.

Le trattative sono state condotte sulla base delle direttive adottate dal Consiglio il 17 giugno 2002 e in consultazione con il comitato pertinente designato dal Consiglio.

L'accordo e l'atto finale sono stati siglati il 25 luglio 2004 e firmati a nome della Comunità il .....2004, sotto riserva della conclusione dell'accordo a una data successiva, in conformità della decisione ....../...../2004 del Consiglio.

La Commissione invita il Consiglio a concludere un accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione, nonché un atto finale.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione, nonché dell'atto finale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 150, paragrafo 4 e 157, paragrafo 3, con la prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2, e il primo comma dell'articolo 300, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo che consente alla Confederazione svizzera di partecipare ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione, nonché un atto finale.
- (2) L'accordo e l'atto finale sono stati firmati a nome della Comunità il .....2004, sotto riserva della conclusione dell'accordo in una data successiva, in conformità della decisione ..../..../2004 del Consiglio.
- (3) È opportuno che tale accordo sia approvato,

DECIDE:

### *Articolo 1*

L'accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che adotta modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo e dell'atto finale è accluso alla presente decisione.

---

<sup>1</sup> GU C ... del ..., pag. ...

*Articolo 2*

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto di cui all'articolo 8 dell'accordo.

*Articolo 3*

Il Presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità, a notificare gli elementi previsti dall'articolo 13 dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## ACCORDO

### **tra la Comunità e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata “la Comunità”, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in seguito denominata “la Svizzera”,

collettivamente denominate in seguito “parti contraenti”,

CONSIDENDO che la Comunità ha istituito con decisioni n. 2000/821/CE del 20 dicembre 2000 e n. 2001/163/CE del 19 gennaio 2001, modificate da ultimo dalla decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e dalla decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee e un programma di formazione per gli operatori dell’industria europea dei programmi audiovisivi (denominati in seguito “programmi MEDIA”);

CONSIDERANDO che il programma MEDIA prevede, a determinate condizioni, la partecipazione di paesi terzi parti della convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera, diversi dagli Stati EFTA membri dell’accordo SEE e dai paesi candidati all’adesione all’Unione europea sulla base di stanziamenti supplementari e di condizioni specifiche da concordare tra le parti interessate;

CONSIDERANDO che in base alle disposizioni citate l’apertura dei programmi a tali paesi terzi è subordinata a un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l’*acquis* comunitario pertinente;

CONSIDERANDO che la Svizzera e la Comunità nella dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari contenuta nell’atto finale dei sette accordi del 21 giugno 1999 hanno espresso il desiderio di negoziare la partecipazione della Svizzera a tali programmi;

CONSIDERANDO che la Svizzera si sta impegnando a integrare il proprio quadro normativo al fine di garantire il livello di compatibilità richiesto con l’*acquis* comunitario e che pertanto alla data di entrata in vigore del presente accordo la Svizzera soddisferà le condizioni di partecipazione stabilite dalle decisioni sopra citate;

CONSIDERANDO, in particolare, che una cooperazione tra la Comunità europea e la Svizzera intesa a perseguire gli obiettivi fissati per il programma MEDIA nel contesto di attività di cooperazione transnazionale in cui cooperino la Comunità e la Svizzera è tale da arricchire l’effetto delle singole iniziative avviate a norma del programma suddetto e da migliorare i livelli di professionalità delle risorse umane nella Comunità e in Svizzera;

CONSIDERANDO che le parti contraenti hanno un interesse comune allo sviluppo dell’industria dei programmi audiovisivi europei, nel contesto di una cooperazione più ampia;

CONSIDERANDO che le parti contraenti si attendono di conseguenza di ottenere un reciproco beneficio dalla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## Articolo 1

### **Oggetto dell'accordo**

L'obiettivo della cooperazione tra la Comunità e la Svizzera, istituita dal presente accordo, consiste nella partecipazione della Svizzera a tutte le azioni del programma MEDIA. Salvo altrimenti disposto dal presente accordo, tale partecipazione avverrà nel rispetto degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e scadenze stabiliti dagli atti giuridici relativi ai programmi elencati nell'allegato 1.

## Articolo 2

### **Compatibilità dei quadri normativi**

Per essere in grado di soddisfare le condizioni di partecipazione stabilite dalle decisioni sopra citate nella data di entrata in vigore del presente accordo, la Svizzera attuerà i provvedimenti indicati nell'allegato 2, intesi a integrare il quadro normativo svizzero in modo da garantire il livello di compatibilità richiesto con l'*acquis* comunitario.

## Articolo 3

### **Ammissibilità**

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo:

1. le organizzazioni e i cittadini della Svizzera partecipano a ciascuna delle azioni alle stesse condizioni applicabili alle organizzazioni e ai cittadini degli Stati membri della Comunità;
2. l'ammissibilità delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini della Svizzera è disciplinata dalle disposizioni degli atti giuridici relativi ai programmi elencati nell'allegato 1;
3. al fine di garantire la dimensione comunitaria dei programmi, i progetti e le attività che richiedono un partenariato europeo, per risultare ammissibili al sostegno finanziario della Comunità devono includere almeno un partner appartenente a uno degli Stati membri della Comunità. Gli altri progetti ed azioni devono presentare una chiara dimensione europea e comunitaria.

## Articolo 4

### **Procedure**

1. Ai fini della presentazione, della valutazione e della selezione delle domande relative alle istituzioni, organizzazioni e ai cittadini aventi diritto nella Svizzera si applicano le stesse condizioni e modalità in vigore per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

2. La Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata “la Commissione”) può prendere in considerazione anche esperti svizzeri quando, conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni elencate nell’allegato 1, nomina esperti indipendenti che forniscano assistenza nella valutazione dei progetti.

3. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

## Articolo 5

### **Strutture nazionali**

1. La Svizzera si dota delle opportune strutture e procedure interne e adotta tutte le altre misure necessarie per coordinare e organizzare l’attuazione del programma MEDIA a livello nazionale, nell’osservanza delle pertinenti disposizioni degli atti giuridici elencati nell’allegato 1. La Svizzera s’impegna segnatamente a istituire un MEDIA Desk in collaborazione con la Commissione.

2. L’importo massimo del sostegno finanziario erogato mediante i programmi per le attività del MEDIA Desk non supera il 50% del bilancio totale di tali attività.

## Articolo 6

### **Disposizioni finanziarie**

A copertura dei costi derivanti dalla partecipazione al programma MEDIA, la Svizzera versa ogni anno un contributo al bilancio generale delle Comunità europee secondo le condizioni e le modalità indicate nell’allegato 3.

## Articolo 7

### **Controllo finanziario**

Le norme riguardanti il controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri al programma MEDIA figurano nell’allegato 4.

## Articolo 8

### **Comitato misto**

1. È istituito un comitato misto.
2. Il comitato è composto, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti della Svizzera. Esso delibera all'unanimità.
3. Il comitato misto è responsabile della gestione e della corretta attuazione del presente accordo.
4. A richiesta di una di esse, le parti contraenti si scambiano informazioni e si consultano, all'interno del comitato misto, sulle attività contemplate dal presente accordo e sui relativi aspetti finanziari.
5. Per discutere sul funzionamento del presente accordo il comitato misto si riunisce a richiesta di una delle parti. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno e può istituire gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.
6. In caso di divergenze sull'interpretazione o sull'attuazione dell'accordo le parti contraenti possono rivolgersi al comitato misto, che può comporre la controversia. Le parti forniscono al comitato tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di giungere a una soluzione accettabile. A tal fine il comitato misto esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'accordo.
7. Il comitato misto esamina periodicamente gli allegati del presente accordo. Su proposta di una delle due parti il comitato misto può decidere di modificare tali allegati.

## Articolo 9

### **Monitoraggio, valutazione e relazioni**

Fatte salve le competenze della Comunità in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma a norma delle disposizioni delle decisioni riguardanti i programmi elencate nell'allegato 1, la partecipazione della Svizzera al programma MEDIA è oggetto di un monitoraggio continuo e congiunto da parte della Comunità e della Svizzera. Per assistere la Comunità nella redazione delle relazioni sull'esperienza acquisita nell'attuazione del programma, la Svizzera le trasmette un proprio contributo scritto che descrive i provvedimenti nazionali adottati al riguardo. Essa partecipa ad altre attività specifiche indicate a tal fine dalla Comunità.

## Articolo 10

### **Allegati**

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

## Articolo 11

### **Campo d'applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è applicato il trattato che istituisce la Comunità economica europea secondo le modalità previste dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

## Articolo 12

### **Durata e recesso**

1. Il presente accordo ha la stessa durata del programma MEDIA.
2. Qualora la Comunità adotti nuovi programmi pluriennali di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee, nonché di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi, il presente accordo potrà essere rinnovato o rinegoziato a condizioni concordemente stabilite.
3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono recedere dal presente accordo notificandolo all'altra parte. L'accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine a norma delle condizioni stabilite dal presente accordo. Le parti contraenti disciplinano di comune accordo le altre eventuali conseguenze del recesso.

## Articolo 13

### **Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica, ad opera delle parti contraenti, in merito al completamento delle rispettive procedure interne.

Articolo 14

**Lingue**

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a ..... il .....

Per la Comunità europea

Per la Confederazione svizzera

...

...

## ALLEGATO 1

### Elenco degli atti giuridici relativi al programma MEDIA

**Decisione n. 2000/821/CE** del Consiglio del 20 dicembre 2000 relativa all'attuazione di un programma d'incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (Media Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 31.12.2000, pag. 82).

**Decisione n. 163/2001/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 gennaio 2001 relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA - formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1).

**Regolamento (CE) n. 885/2004** del Consiglio del 26 aprile 2004 che adatta il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1334/2000, (CE) n. 2157/2001, (CE) n. 152/2002, (CE) n. 1499/2002, (CE) n. 1500/2003 e (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, le decisioni n. 1719/1999/CE, n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/CE, n. 1031/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 2235/2002/CE e n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni n. 1999/382/CE, n. 2000/821/CE, n. 2003/17/CE e n. 2003/893/CE del Consiglio in tema di libera circolazione delle merci, diritto delle società, agricoltura, fiscalità, istruzione e formazione, cultura e politica in materia di audiovisivi e relazioni esterne, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

**Decisione n. 845/2004/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la decisione n. 163/2001/CE relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA - formazione) (2001-2005) (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 1).

**Decisione n. 846/2004/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la decisione 2000/821/CE del Consiglio, relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus - Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 4).

## ALLEGATO 2

### Articolo A

#### **Libertà di ricezione e di ritrasmissione in tema di attività televisive**

1. Qualora uno Stato membro dell'Unione europea sia parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, la Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio relativamente alle trasmissioni televisive che rientrano nella sfera di competenza di tale Stato membro a norma delle disposizioni della Convenzione.

2. Nei casi diversi da quelli citati al paragrafo 1 la Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio relativamente alle trasmissioni televisive che rientrano nella sfera di competenza di uno Stato membro dell'Unione europea (determinata a norma della direttiva denominata "televisione senza frontiere", direttiva n. 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) secondo le modalità seguenti:

la Svizzera mantiene il diritto di

a) sospendere la ritrasmissione dei programmi di un ente televisivo rientrante nella sfera di competenza di uno Stato membro dell'Unione europea che violano in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui agli articoli 22 e 22 bis della direttiva "televisione senza frontiere";

b) prendere provvedimenti nei confronti di un ente televisivo che, pur avendo stabilito la propria sede sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dirige in tutto o in parte la propria attività verso il territorio svizzero laddove la scelta di stabilirsi in tale Stato membro sia stata compiuta al fine di sottrarsi alla legislazione che sarebbe stata applicata ove esso si fosse stabilito sul territorio della Svizzera. Tali condizioni saranno interpretate alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europee (causa 33/74 Van Binsbergen contro Bestuur van de Bedrijfsvereniging, Racc. 1974, pag. 1299 e causa C-23/93, TV10 SA contro Commissariaat voor de Media, Racc. 1994, pag. I-4795).

3. Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo i provvedimenti sono adottati in seguito a scambi di opinioni nell'ambito del comitato misto istituito dal presente accordo.

## Articolo B

### **Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi**

1. La Svizzera applica in modo analogo gli articoli 4 e 5 della direttiva n. 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, quale modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e s'impegna ad assicurare che le emittenti che rientrano nella sfera di competenza delle sue autorità attuino tali disposizioni.
2. Ai fini dell'attuazione del precedente paragrafo si applica la definizione di opera europea formulata nell'articolo 6 della direttiva n. 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, quale modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
3. La Svizzera si impegna a garantire che le opere originarie degli Stati membri della Comunità non siano oggetto di provvedimenti intimidatori nel contesto dell'attuazione del presente accordo e della sua durata.
4. Le modalità di attuazione di tali impegni sono definite nel quadro normativo svizzero applicabile all'attività televisiva con effetto giuridico a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tale quadro normativo dispone che le emittenti si impegnino a rispettare le proporzioni previste dalla direttiva n. 89/552/CEE, conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e che trasmettano ogni anno all'organismo regolatore svizzero una relazione sulle proporzioni raggiunte e sui motivi di eventuali inosservanze. Qualora tali proporzioni siano raggiunte solo in parte e i motivi addotti risultino insufficienti, l'autorità competente emana le opportune disposizioni. Le emittenti si impegnano in ogni caso a raggiungere progressivamente le proporzioni stabilite dalla direttiva.

## ALLEGATO 3

### Contributo finanziario della Svizzera

#### a “MEDIA Plus” e a “MEDIA formazione”

1. Il contributo finanziario che dovrà essere versato dalla Svizzera nel bilancio dell’Unione europea per partecipare ai programmi “MEDIA Plus” e “MEDIA formazione” e sarà ripartito proporzionalmente tra le rispettive dotazioni finanziarie dei programmi è il seguente (in milioni di euro):

| Anno 2005 | Anno 2006 |
|-----------|-----------|
| 4,2       | 4,2       |

2. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea si applicherà, in particolare, alla gestione del contributo della Svizzera.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno dei rappresentanti e degli esperti della Svizzera relative alla partecipazione a riunioni organizzate dalla Commissione nel contesto dell’attuazione dei programmi saranno rimborsate dalla Commissione sulla stessa base e secondo le stesse procedure in vigore per gli esperti degli Stati membri dell’UE.

4. Dopo l’entrata in vigore del presente accordo e all’inizio di ogni anno successivo, la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi per un importo pari al suo contributo al bilancio dei programmi, a norma dell’accordo.

Questo contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

Se la Commissione invia la richiesta di fondi prima del 1° marzo, la Svizzera versa il proprio contributo entro il 1° aprile, oppure entro un mese dalla richiesta di fondi, se la Commissione la invia più tardi.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo a un pagamento di interessi, da parte della Svizzera, sull’importo dovuto alla data di scadenza. Il tasso di interessi corrisponde al tasso applicato alla data di scadenza dalla Banca centrale europea per le operazioni in euro, incrementato del 3,5%.

## **ALLEGATO 4**

### **Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri al programma MEDIA**

#### **Articolo A Comunicazione diretta**

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera e con i loro subcontraenti. Questi soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione qualsiasi informazione e documento pertinente per i quali hanno l'obbligo di comunicazione a norma degli strumenti indicati dal presente accordo e dai contratti conclusi per la loro applicazione.

#### **Articolo B Controlli**

1. In conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002 del 23 dicembre 2002, nonché di altre disposizioni indicate nel presente accordo, i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono disporre che controlli scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura siano effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro subcontraenti ad opera di agenti della Commissione o di altre persone da essa debitamente autorizzate.

2. Gli agenti della Commissione e le altre persone da essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare efficacemente a termine il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.

3. La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Commissione.

4. I controlli potranno aver luogo dopo la scadenza del programma o del presente accordo in base alle disposizioni previste dai contratti in questione.

5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato dei controlli da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento dei controlli non è in alcun modo subordinato alla comunicazione di tale informazione.

## Articolo C **Controlli in loco**

1. A norma del presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare sul territorio svizzero i controlli e le verifiche sul posto secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996.

2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed effettuati dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire l'assistenza necessaria. A tal fine, gli agenti dello Stato membro interessato possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto vengono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4. Qualora i partecipanti al programma MEDIA si opponessero a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere, conformemente alla normativa nazionale, prestano ai controllori della Commissione l'assistenza necessaria per consentire lo svolgimento del loro compito di controllo e verifica sul posto.

5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopra citata dei risultati di questi controlli e verifiche.

## Articolo D **Informazione e consultazione**

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, a consultazioni.

2. Le autorità competenti svizzere informano al più presto la Commissione di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti ai quali si riferisce il presente accordo.

Articolo E  
**Riservatezza**

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto professionale e beneficiano della protezione prevista per informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Articolo F  
**Misure e sanzioni amministrative**

Fatta salva l'applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno e (CE, Euratom) n. 2342/2002 del 23 dicembre 2002 del Consiglio, nonché del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee.

Articolo G  
**Riscossione ed esecuzione**

Le decisioni della Commissione prese a norma del programma MEDIA nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al controllo della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate a norma di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

**Atto finale dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione**

---

I plenipotenziari

della Comunità europea

e

della Confederazione svizzera,

riuniti il ..... dell'anno duemila e quattro a ..... per la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione, hanno adottato la dichiarazione comune sotto indicata, acclusa al presente atto finale:

Dichiarazione comune delle parti contraenti sullo sviluppo di un dialogo d'interesse reciproco relativo alla politica audiovisiva.

Essi hanno inoltre preso atto della seguente dichiarazione acclusa al presente atto finale:

Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Fatto a ..., il ...

Per la Confederazione svizzera

Per la Comunità europea

...

...

### **Dichiarazione comune delle parti contraenti sullo sviluppo di un dialogo d'interesse reciproco relativo alla politica audiovisiva**

Le due parti dichiarano che, al fine di garantire una corretta applicazione dell'accordo e di rafforzare lo spirito di cooperazione in questioni relative alla politica audiovisiva, è d'interesse reciproco sviluppare un dialogo su questi temi.

Le due parti dichiarano che tale dialogo avrà luogo sia nell'ambito del comitato misto istituito a norma dell'accordo, sia in altre sedi, ove si dimostri opportuno e necessario. Le due parti dichiarano che in questo spirito i rappresentanti della Svizzera potranno essere invitati a riunioni organizzate parallelamente alle riunioni del "comitato di contatto" istituito dalla direttiva n. 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CE.

### **Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati**

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in qualità di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti dei programmi MEDIA. Al momento del voto tali comitati e gruppi di esperti si riuniscono senza i rappresentanti della Svizzera.